



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il 25/09/2023 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

IAZZETTI ALESSANDRO, Presidente

DE SIMONE DANILO, Relatore

GUARDIANO ALFREDO, Giudice

in data 25/09/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1853/2023 depositato il 23/03/2023

proposto da

Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Regione Emilia Romagna

elettivamente domiciliato presso Email_2

Ag.entrare - Riscossione - Napoli

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 2547/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 3 e pubblicata il 23/02/2023

Atti impositivi:

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170056541205000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180009004032000 BOLLO 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti

Resistente/Appellato: si riporta agli atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Visto e letto l'appello di Ricorrente_1;
Letta la sentenza appellata di cui in epigrafe;
Vi sto e letto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Emilia Romagna ed Agenzia Riscossione

Trattata la controversia come da verbale di udienza;
premessi

-che la presente sentenza è redatta ai sensi del combinato disposto ex art. I co. 2 D.L.vo 546/1992 e 132 cpc nonché art. 36 co. 2 D.L.vo 546/1992;

rilevato

-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso del contribuente avverso intimazione di pagamento relativa a 9 cartelle esattoriali (di cui due oggetto di impugnazione conseguente)

-che il contribuente propone appello avverso i punti e capi della sentenza con i quali sono stati disattesi e/o non esaminati i motivi introdotti, che ripropone, chiedendo l'accoglimento integrale del ricorso di primo grado;

-che resistono le controparti chiedendo conferma della decisione impugnata

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e deve essere rigettato.

Con atto di appello è stata dedotta erroneità della sentenza di prime cure, in quanto dalla data di notifica delle sottese cartelle di pagamento (15.11.2017 e 14.06.2018) alla data di notifica dell'impugnato avviso di intimazione (02.03.2022) sarebbe certamente spirato il termine di prescrizione triennale del tributo. Osservava l'appellante inoltre che l' articolo 68 comma 1 DL 18/2020, richiamato dai primi Giudici per fondare la valutazione della mancata maturazione del termine (in ragione del periodo di sospensione di 542 giorni ivi previsto) non avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso di specie (scadenza al 31 dicembre 2021), in quanto limitato agli atti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.

La Corte osserva che tale deduzione risulti priva di fondamento ed ancorata a lettura parziale della normativa di riferimento, ovvero la normativa emergenziale che ha disposto, da un lato, la sospensione degli adempimenti da parte dei contribuenti e, dall'altro, ha riconosciuto più tempo agli enti impositori e della riscossione per la notifica degli atti finalizzati al recupero dei tributi.

Sul punto, l'art. 68 del D.L. 18/2020, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi), richiama l'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 il quale, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni).

Senonché il richiamato art. 12 contiene anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione: poiché la sospensione si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga è al 31 dicembre 2023.

In concreto, per stabilire in quale delle due ipotesi si rientra occorre preliminarmente verificare se il termine di prescrizione/decadenza in questione scadeva naturalmente nel biennio 2020-2021.

Se la risposta è positiva (il termine era in scadenza nel 2020 o nel 2021) i termini di prescrizione e decadenza slittano al 31 dicembre 2023; se la risposta è negativa i termini di prescrizione sono sospesi per 542 giorni esatti.

Inoltre, per i carichi affidati all'Agente della riscossione l'art. 68 del D.L. 18/2020, oltre al fin qui descritto comma 1 (contenente il richiamo all'art. 12), stabilisce al comma 4-bis che, per i carichi affidati agli Agenti della riscossione dall'08 marzo 2020 al 31 dicembre 2021, si applica una sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di 24 mesi. Sussiste esigenze di coordinamento tra i citati comma 1 (e l'art. 12) con il comma 4-bis del richiamato art. 68, decidendo, per le fattispecie per i quali ricorrono entrambi i presupposti, se debba ricevere applicazione la sospensione di 24 mesi, secondo la norma "speciale", o la sospensione di 542 giorni. In virtù del principio di specialità e considerata l'introduzione successiva di questo comma rispetto al comma 1 appare prima facie ragionevole ritenere che la sospensione di 24 mesi prevalga sulla sospensione di 542 giorni. In ogni caso, a prescindere dalla soluzione in concreto adottata, nel caso di specie il periodo di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza (anche nella sua eventuale estensione minore) è idoneo ad impedire la maturazione della dedotta "prescrizione triennale del tributo".

Per tali ragioni l'appello deve essere rigettato; la soccombenza impone la condanna dell'appellante alle spese del giudizio, che si liquidano in € 300,00 in favore di ogni controparte costituita, oltre spese accessorie se dovute.

P.Q.M.

La Corte rigetta l'appello.

Condanna l'appellante alle spese di giudizio, che si liquidano in € 300,00 in favore di ogni controparte costituita, oltre accessori se dovuti.

In Napoli il 25.9.23

Il relatore-De Simone

Il Presidente-Iazzetti